

più frequente, perchè in Italia v'è un gran numero di comuni che non tengono questo registro, ed è un male) quei documenti, in base ai quali può venire a conoscere chi sono coloro che hanno la residenza nel comune stesso; e cioè il censimento, che dà il soggiorno di fatto, ma non già il domicilio politico; il registro delle imposte, ecc.

Con tali elementi il comune può fare il primo schema delle liste. Poi ci sono tutti i mezzi per correggere gli errori, soprattutto quello di dare facoltà all'elettore che non si trovi iscritto, o non lo sia in quel comune in cui, secondo la sua opinione, ha diritto di essere iscritto, di domandare la correzione.

Questo che ho voluto accennare brevemente è stato il punto di partenza del Governo per fare il suo progetto, e credo che anche da questo punto sia mosso il progetto del relatore della Commissione.

ORLANDO V. E., *della Commissione.*

Il progetto ministeriale diceva « domicilio ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* No, no! Per la iscrizione d'ufficio richiedeva la doppia condizione del domicilio e dell'abitazione; perchè, se ammettessimo il solo domicilio politico, avremmo delle liste assolutamente diverse dallo stato di fatto.

ORLANDO V. E., *della Commissione.*

Preferisco la prima dizione!

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *relatore.* Se l'amico Orlando avesse assistito all'ultima seduta della Commissione, probabilmente parecchi dei dubbi, che egli ha testè utilmente manifestati (perchè così la Camera avrà modo di meglio giudicare dell'articolo che si appresta a votare) sarebbero rimasti chiariti. Ora, per rendersi conto della questione, è bene ricordare le disposizioni oggi vigenti.

Nella legge attuale non è disciplinato l'istituto della iscrizione di ufficio, che è una creazione proposta dal Ministero nel disegno di legge e cordialmente approvata dalla Commissione, perchè (come ebbi occasione di scrivere nella relazione) sarebbe non serio chiamare all'elettorato cinque milioni di cittadini, in gran parte analfabeti, e fare assegnamento che questi cinque milioni presentino la domanda per essere iscritti nelle liste elettorali. Dunque l'istituto dell'iscrizione d'ufficio è una conseguenza logica dell'allargamento del suffragio.

ORLANDO V. E., *della Commissione.*

Ma c'è nella legge attuale.

BERTOLINI, *relatore.* Poichè lo scopo dev'essere di rendere chiaro ai colleghi l'articolo in discussione, permetta la Camera che io chiarisca anche questo punto. Nella legge attuale una vera e propria iscrizione d'ufficio non c'è; perchè tale non può considerarsi la semplice facoltà delle Commissioni comunali e provinciali d'inserivere coloro, per i quali esse si trovino in possesso dei documenti, che legittimano la loro iscrizione.

Siffatta facoltà condizionata ad un possesso di documenti del tutto accidentale, è qualche cosa di molto diverso dall'istituto che il Ministero ha proposto, e che consiste nel preciso dovere delle Commissioni comunali e delle Commissioni provinciali di fare di ufficio l'iscrizione degli elettori in base ai documenti, che all'uopo devono essere in anti-cipazione preparati dagli uffici comunali.

E ritorno alle disposizioni della legge vigente. Questa all'articolo 13 dice: « L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile ».

Ora la prima di queste disposizioni è una petizione di principio, perchè il domicilio politico non preesiste alla iscrizione del cittadino nelle liste elettorali. Questi, cioè, ha un domicilio politico solo in quanto sia elettore in un dato comune. Pertanto la Commissione ha creduto di sostituire a siffatta petizione di principio, una disposizione, che abbia un concreto significato, ossia la norma che nessuno può esercitare il proprio diritto elettorale, se non nel comune, nelle cui liste è iscritto.

Questo è un principio di diritto pubblico di grande importanza, poichè ne deriva che la concessione del diritto elettorale non autorizza il cittadino ad esercitarlo dove lui talenti, ma soltanto dove la legge consente la sua iscrizione nella lista elettorale. Niuno certo contrasta la ragionevolezza di questa norma, ma non è inutile che la legge la stabilisca.

Veniamo alla seconda disposizione: « Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile ». Orbene, la determinazione concreta del domicilio civile non è sempre cosa molto piana e semplice, dacchè esiste tutta una giurisprudenza relativa all'interpretazione da farsi, nei vari casi, della definizione del